

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 7B

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

**PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI IBM, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL
D.LGS. N. 50/2016 – ID 1789**

ALLEGATO 7B – GARANZIE ASSICURATIVE

- **R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi** in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto;

Condizioni particolari:

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di INAIL, subappaltatori e loro dipendenti
- Massimale unico minimo € 3.000.000 per sinistro/anno;
- Lavoro presso terzi senza sottolimiti;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale,
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale,
- Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale.

- **R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera**

Condizioni particolari:

- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per sinistro e per anno con il massimo di Euro 1.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

Responsabilità civile prodotti per i danni materiali e diretti causati a terzi da difetto dei prodotti, materiali, pezzi di ricambio forniti nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto per il quale l'aggiudicatario riveste in Italia la qualifica di produttore.

Condizioni particolari

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di INAIL, subappaltatori e loro dipendenti
 - Massimale unico minimo 5.000.000 per sinistro e per anno
 - Danni consequenziali e da interruzione di esercizio entro il 10% del massimale
 - Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio

NOTA

La polizza RC Prodotti dovrà essere presentata unicamente qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:

A) Produttore

B) fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.

In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la polizza RC prodotti non deve intendersi richiesta